

LAVORO 7

LA SETTIMANA IN SINTESI

Settimana XLIV • 2026

Lunedì 2 novembre 2026

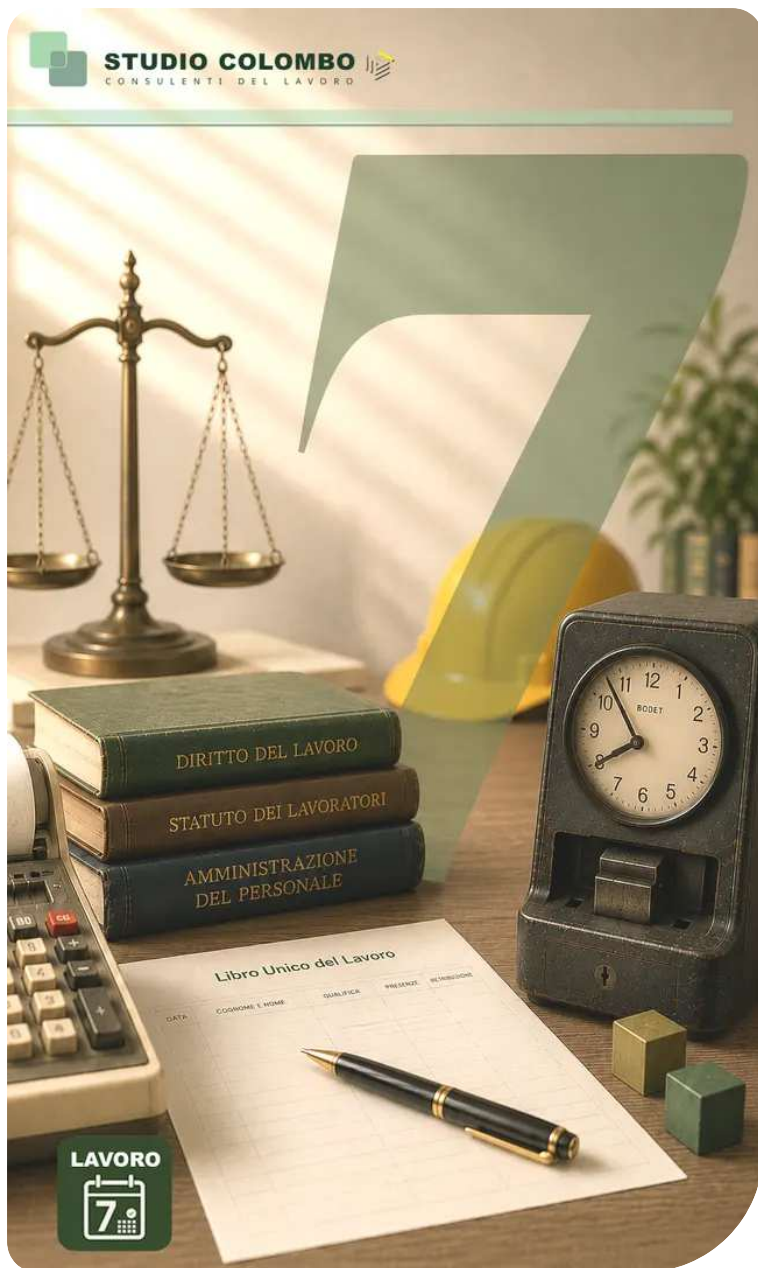
IN QUESTO NUMERO

01

**Previdenza complementare:
portabile il contributo del datore di
lavoro**

02

**Collocamento mirato: dal 2027
aumenta il contributo esonerativo**



LAVORO



01 **Previdenza complementare: portabile il contributo del datore di lavoro**

Il trasferimento della posizione non fa più perdere il contributo aziendale previsto dalla contrattazione collettiva.

Dal 1° novembre 2026, il lavoratore che trasferisce la propria posizione individuale a una forma pensionistica complementare ad adesione collettiva o individuale può continuare a beneficiare del contributo del datore di lavoro previsto dagli accordi o contratti collettivi applicabili.

La modifica supera il precedente collegamento, di regola, tra contribuzione datoriale e fondo negoziale di categoria. Restano ferme misura e condizioni definite dalla contrattazione collettiva, anche aziendale.

Il trasferimento della posizione individuale è esercitabile dopo almeno due anni di partecipazione alla forma pensionistica di provenienza. La novità richiede quindi una verifica puntuale della disciplina contrattuale applicata e delle modalità operative previste dalla forma pensionistica di destinazione.

 Riferimenti e fonti: art. 14, comma 6, D.Lgs. 252/2005; art. 1, commi 201 e 202, L. 199/2025; Ministero del Lavoro, FAQ sulla previdenza complementare. [Consulta la fonte](#)

02 Collocamento mirato: dal 2027 aumenta il contributo esonerativo

Dal 1° gennaio 2027 il contributo esonerativo dovuto dai datori di lavoro autorizzati all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione delle persone con disabilità sale da 39,21 euro a 44,32 euro per ogni giornata lavorativa e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

L'adeguamento è disposto dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 100 del 3 agosto 2026, in applicazione dell'art. 5, commi 3 e 3-bis, della legge n. 68 del 1999. Il versamento ha natura sostitutiva nell'ambito dell'esonero autorizzato o autocertificato e non coincide con la sanzione per scopertura della quota di riserva.

In via meramente previsionale, assumendo 260 giornate lavorative annue, l'onere per ciascuna unità non coperta è pari a 11.523,20 euro. L'importo effettivo dipende dalle giornate lavorative considerate nel periodo.



 Riferimenti e fonti: art. 5, commi 3 e 3-bis, L. 68/1999; D.M. Lavoro n. 100 del 3 agosto 2026. [Consulta la fonte](#)

Lo sapevi che...

Il riposo settimanale non è, in pratica, di sole 24 ore. Alle 24 ore consecutive previste ogni sette giorni si sommano le 11 ore di riposo giornaliero: il lavoratore ha quindi normalmente diritto ad almeno **35 ore consecutive di stacco**.

La domenica è la regola, ma non un automatismo assoluto: turni, attività particolari e CCNL possono prevedere deroghe, con riposi compensativi.

Riferimenti normativi

- Art. 9, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 – [Normativa](#)
- Ministero del Lavoro, Circolare n. 8 del 3 marzo 2005 – [consulta la fonte](#)

LAVORO 7 è il riepilogo settimanale dello Studio Colombo dedicato alle principali novità in materia di lavoro, previdenza e amministrazione del personale.

Le notizie riportate hanno finalità informativa e non sostituiscono la consulenza professionale nei singoli casi concreti.

Lo Studio resta a disposizione per valutare l'impatto delle novità richiamate sulle singole realtà aziendali.

Cordialmente,

Studio Colombo